



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
33^a Seduta
Lunedì 12 marzo 2012

Deliberazione n. 160 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Francesco Sulla
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Maggioranza assoluta 26

Consiglieri presenti 49, assenti 1

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente in seconda lettura a maggioranza assoluta i quattro articoli della proposta di legge in argomento, nello stesso testo già approvato con deliberazione legislativa n. 131 del 19 settembre 2011, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 49, a favore 49 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Sulla

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 19 marzo 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 160 del 12 marzo 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2012.

Reggio Calabria, 19 marzo 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1
(Modifica dell'art. 26)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è sostituito dal seguente:

"2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento."

Art. 2
(Commissioni permanenti)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento."

Art. 3
(Modifiche dell'art. 35)

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, le parole "a quattro unità" sono sostituite dalle parole "a due unità".

2. Il comma 10 dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è abrogato.

Art. 4
(Differimento dell'efficacia della legge)

1. Gli articoli 1 e 2 producono i loro effetti a decorrere dal rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale.

2. L'articolo 3 produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.